

## IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****I codici tributo per i crediti energetici del 3° trimestre 2022***Istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti luce e gas relativi al 3° trimestre 2022.*

La risoluzione 16.09.2022, 49/E ha istituito i codici tributo per poter utilizzare i crediti per energia elettrica e gas consumati nel 3° trimestre 2022.

Per quanto riguarda il 3° trimestre: **alle imprese non energivore/gasivore** spetta: un credito d'imposta del 15% della spesa per energia elettrica se i costi del 2° trimestre 2022 sono incrementati di oltre il 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019; un credito d'imposta del 25% della spesa per il gas se il prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 è incrementato di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019; **alle imprese energivore/gasivore** spetta: un credito d'imposta del 25% della spesa per energia elettrica se i costi del 2° trimestre 2022 sono incrementati di oltre il 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019; un credito d'imposta del 25% della spesa per il gas se il prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 è incrementato di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019. I crediti possono essere utilizzati personalmente **in compensazione** dal beneficiario oppure possono essere **ceduti a terzi**, previa apposizione del visto di conformità al modello di comunicazione della cessione del credito da effettuare esclusivamente in via telematica.

I codici tributo introdotti per il 3° trimestre 2022 riguardano soltanto l'utilizzo diretto da parte dal beneficiario e sono distinti tra: imprese energivore " **6968** " e gasivore " **6969** "; imprese non energivore " **6970** " e non gasivore " **6971** ". L'anno di riferimento è l'anno di sostenimento della spesa, quindi " 2022 ". I crediti possono essere utilizzati **entro il 31.03.2023** (posticipato dal Decreto Aiuti-ter).

**Non sono fiscalmente rilevanti** ai fini delle imposte dirette né dell'Irap, né ai fini del calcolo degli interessi passivi. Non si applica il limite di compensazione dei 2 milioni di euro per il 2022, né il limite dei 250.000 euro per il quadro RU, né il limite dei 200.000 euro nel triennio ai fini " *deminimis* ".

Anche per il 3° trimestre, come per il 2°, per le imprese non energivore c'è una **facilitazione per il conteggio del credito**: il contribuente che ha mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022, può richiedere (via PEC per esempio) allo stesso fornitore il calcolo del contributo spettante per il 3° trimestre (art. 6, c. 5 D.L. 115/2022).